



COMUNE DI CASALGRASSO

Provincia di Cuneo

CAP 12030 Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – Tel. 011/97.56.50 Fax. 011/97.51.50

Partita I.V.A.: 00468030044 – Cod. Fisc. 86001710044

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11 Data 29/10/2025	OGGETTO: Parere sulla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 (art. 14-bis D.L. 25/2025).
----------------------------------	--

L'organo di revisione,

vista la richiesta del Comune di Casalgrasso al fine di ottenere l'asseverazione inerente la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025,

premesso che l'approvazione del DI 25/2025, con l'introduzione dell'articolo 14-bis, ha apportato una significativa innovazione nel sistema retributivo del pubblico impiego locale, prevedendo la possibilità per Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di incrementare, in deroga ai limiti precedenti, il Fondo delle risorse decentrate, fino a un massimo del 48% del monte degli stipendi tabellari 2023, in deroga ai limiti stabiliti dalla legge 296/2006 e dal Dlgs 75/2017. Tale possibilità, tuttavia, non è automatica né obbligatoria, ma subordinata alla volontà politica dell'ente, alla compatibilità con gli equilibri di bilancio, al rispetto dei parametri di virtuosità finanziaria (DI 34/2019 e Dm 17 marzo 2020) e, soprattutto, alla preventiva asseverazione del revisore dei conti.

ESAMINATA

la bozza di determinazione del Responsabile dell'Area Personale e la documentazione in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate dell'anno 2025,

CONSIDERATO

che la Circolare del MEF – RGS prot. n. 175706 del 27.06.2025 ha dato indicazioni operative in merito all'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del DL 25/2025 e i punti principali della nota prevedono che gli aumenti rientrano nel tetto di spesa del personale previsto dalla legge 296/2006, calcolato sulla media 2011-2013 (2008 per gli enti esclusi dal patto di stabilità). Inoltre, le risorse aggiuntive devono essere considerate anche ai fini della capacità assunzionale, riducendola.

Gli aumenti, una volta attivati, non potranno essere ridotti negli anni successivi, e serve pertanto un'apposita attestazione pluriennale dei revisori dei conti.

VERIFICATO

1. il rispetto dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
2. il rispetto dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
3. il rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 (o dall'art. 1 comma 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità), della Legge 296/2006;
4. il rispetto del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art. 90 del Tuel;
5. il rispetto dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, secondo cui i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997;
6. il rispetto dell'articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208 secondo cui "*...omissis..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*";
7. il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 secondo cui "*...omissis... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*";

8. che le risorse previste dalla bozza di determinazione di costituzione del fondo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune e con i vincoli di bilancio;
9. il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001;

PRESO ATTO

- che il limite di spesa di personale 2011/2013 (media del triennio) è quantificato in € 285.048,94;
- che il limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2025 ai sensi del D.M. 17/03/2020 è quantificato in € 347.432,16;
- che il valore del Fondo 2016 da utilizzare come limite base è stato determinato con Determina del Responsabile dell'Area Personale n. 2 del 13/12/2018 (Costituzione fondo e verifica limite 2016 a seguito cessazione Unione) come sotto riportato:

Descrizione	Tetto anno 2016
TOTALE FONDO 2016 AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	15.207,76
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO	31.456,25
FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	==
TOTALE COMPLESSIVO	46.664,01

- che il valore del Fondo 2025 viene riassunto come di seguito riportato sulla base dei dati desunti dalla bozza di determinazione di cui in premessa:

TOTALE GENERALE FONDO 2025	€	47.171,56
risorse stabili + variabili 2025 ESCLUSE dal limite del Fondo 2016	-€	31.897,13
risorse 2025 per posizioni organizzative DA SOMMARE al limite del Fondo 2016	€	29.015,56
TOTALE FONDO 2025 SOGGETTO A LIMITE DEL FONDO 2016	€	44.289,99
RISORSE PER LAVORO STRAORDINARIO 2025	€	0,00
TOTALE FONDO 2016	€	46.664,01

VERIFICA LIMITE 2016	LIMITE OK
----------------------	-----------

ATTESTA

in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno **2025**, nel rispetto della normativa contrattuale in vigore e ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 – T.U.P.I., e s.m.i, e del D.L. 25/2025 art. 14 c. 1-bis

- la compatibilità dell'incremento del fondo 2025 con il bilancio pluriennale dell'Ente;
- il rispetto degli equilibri finanziari, sia attuali che prospettici;
- il mantenimento della virtuosità dell'Ente, in base ai parametri assunzionali del Dm 17 marzo 2020;
- la non violazione dei tetti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente (articolo 1, comma 557 della legge 296/2006);

RACCOMANDA

la corretta registrazione contabile dell'incremento nel Conto annuale del personale.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE e ASSEVERA

la compatibilità della spesa, prendendo atto, in relazione ai vincoli di bilancio, della regolarità economico - finanziaria della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025.

Li 29/10/2025

IL REVISORE UNICO
ROVETTI, DIEGO

